D.R.S. n. 233 / 2026 **MOD. B1**

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana ;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico ;

VISTO la legge regionale del 7 maggio 2015, n.9, e in particolare, l'art. 49, comma 1 con il quale è disposta la rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni ";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il decreto 29 settembre 2023 n. 1523 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile- Servizio di Messina, con decorrenza 1 ottobre 2023;

VISTO il D.D.G. n. 7 del 09 gennaio 2026, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha approvato l'atto aggiuntivo stipulato in data 30.12.2025 con il quale è stata determinata la proroga al 31 marzo 2026 del contratto individuale approvato con D.D.G. n. 1569/2023 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina del Dipartimento Regionale Tecnico all'ing. Santi Trovato;

RILEVATO che i lavori abusivi accertati, eseguiti in violazione dell'osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, consistono nella realizzazione di lavori ai piani terra e primo, in difformità dal progetto autorizzato da questo Ufficio ai sensi della L.64/74 in data 18/08/1982 prot. 2521, in particolare la mancata realizzazione di muri portanti al piano primo e modifiche apportate ai piani terra e primo alle aperture ed alla scala di collegamento, in un fabbricato esistente a tre elev. f.t. sito in c/da Chiappi n° 8 del Comune di Monforte San Giorgio; invece, relativamente alla realizzazione in sopraelevazione del piano secondo (terza elev. f.t.) del fabbricato in oggetto la ditta *...omisssis...* ha presentato istanza di condono edilizio ai sensi della Legge N. 326/2003 con prot. 9567 del 10/12/2004 presso il Comune di Monforte San Giorgio;

PRESO ATTO che questo Ufficio, per i suddetti eseguiti lavori abusivi ai piani terra e primo, rilevata la violazione delle prescrizioni dettate dalle norme della Legge 02/02/1964 N. 74, con nota prot. n. 171746 del 15 settembre 2016, ha emesso verbale di inosservanza alla legge antisismica, contestando gli artt. 17 e 18 della Legge 02/02/74 N. 64 e il Cap. 8 del D.M. 14/08/2008, trasmettendolo ai sensi dell'art. 21 della Legge N. 64/74 alla Procura della

Repubblica presso Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, emesso a carico della ditta *...omissis...*, nato a *...omissis...* il *...omissis...* ed ivi residente in *...omissis...* ;

RILEVATO che la ditta *...omissis...*, con istanza originaria acquisita al protocollo di ingresso di questo Ufficio in data 18/03/2016 prot. ingr. n. 53017 e successiva integrativa in data 07/11/2016 ha trasmesso a questo Ufficio un progetto in sanatoria redatto ai sensi della Legge 13.3.1988 N. 68 art. 4 relativo ai *"...lavori di adeguamento sismico di un fabbricato in muratura a tre elev. f.t. sito in C/da Chiappi n. 8..."*, comprensivo dei calcoli di stabilità e degli elaborati esecutivi relativi all'intero fabbricato, redatto dall'Ing. Gaetano De Lorenzo e dall'Arch. Paolo Surace, richiedendo il relativo deposito ai sensi della sopra citata normativa;

VISTI gli elaborati architettonici e gli elaborati strutturali a firma dell'Ing. Gaetano De Lorenzo e dell'Arch. Paolo Surace il cui esame istruttorio ha consentito a questo Ufficio di rilasciare il richiesto deposito ai sensi dell'art. 4 della Legge N. 68/88 con nota prot. 45800 in data 27/02/2017;

CONSIDERATO che la ditta *...omissis...,* al fine di ottenere il rilascio del provvedimento definitivo ai sensi dell'art. 25 della Legge 2 febbraio 1974 n.64 (Art.100 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) relativamente alle opere abusivamente realizzate sopra descritte, ha trasmesso a questo Ufficio in data 12/01/2026 copia del Decreto di archiviazione N. 1596/16 R.G.N.R. emesso in data 15 novembre 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti dello stesso, nel quale non risulta rubricata la violazione delle norme del Capo IV del D.P.R. n.380/2001, e si dichiara il reato estinto per intervenuta prescrizione, accogliendo la richiesta di archiviazione del P.M.;

RITENUTO che nel caso in specie rimangono individuati i presupposti per definire il procedimento amministrativo di violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (art.100 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) così come modificato dell'art.14 della L.R. 06 agosto 2021 n.23 (recante modifiche dell'art. 16 della L.R. 10 agosto 2016 n.16);

PRESO ATTO che quest'Ufficio, per l'adozione del provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 e ss.mm.ii, in considerazione che le opere strutturali così come descritte e rappresentate nel progetto in sanatoria a firma dell'Ing. Gaetano De Lorenzo e dall'Arch. Paolo Surace, dopo l'avvenuta esecuzione degli interventi di adeguamento previsti e il successivo deposito del relativo certificato di idoneità sismica con nota prot. n. 10153 del 29/01/2026, esprime parere che le suddette opere possono sussistere in quanto sono conformi alla Legge 2/2/74 N. 64 (D.P.R. 06/06/2001 N. 380) e D.M. 14/01/2008 e pertanto non danno luogo a osservazioni di merito per quanto attiene l'applicazione della normativa tecnica antisismica;

RILEVATO che gli elaborati progettuali allegati al progetto sono muniti del visto ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 ;

ACCLARATO che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue ;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi ;

DECRETA

ARTICOLO 1. Le opere strutturali, eseguite in violazione della normativa antisismica, di cui alla Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (D.P.R. n. 380/2001)**,** consistenti nella realizzazione di lavori ai piani terra e primo, in difformità dal progetto autorizzato da questo Ufficio ai sensi della L.64/74 in data 18/08/1982 prot. 2521, in particolare la mancata realizzazione di muri portanti al piano primo e modifiche apportate ai piani terra e primo alle aperture ed alla scala di collegamento, in un fabbricato esistente a tre elev. f.t. sito in c/da Chiappi n° 8 del Comune di Monforte San Giorgio; così come descritte e rappresentate nel progetto in sanatoria a firma dell'Ing. Gaetano De Lorenzo e dall'Arch. Paolo Surace allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (come modificato dall'art.14 comma 2, legge regionale 6 agosto 2021, n.23), di proprietà della ditta *...omissis...* possono sussistere.

ARTICOLO 2. Il presente decreto redatto in tre copie, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, sarà notificato tramite PEC al tecnico incaricato e brevi manu al proprietario o a suo delegato.

Messina, 13 febbraio 2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Genio Civile di Messina
Ing. Santi Trovato